

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 28/05/2004 n. 3470
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

L'aggiudicazione di una gara di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici, in quanto atto avente natura provvedimento, è suscettibile di riesame da parte dell'amministrazione appaltante nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela. Di fronte a tali poteri, di natura autoritativa, sussistono soltanto posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo tutelabili in sede giurisdizionale amministrativa, anche quando il provvedimento, di annullamento o di revoca, incide sul rapporto contrattuale già concluso. In materia di appalti di lavori pubblici, dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., il principio contenuto nell'art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440 del 1923, che equipara l'aggiudicazione al contratto, non è più attuale, atteso che "la stipulazione del contratto deve avere luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto concorso", ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., ed è condizionata alle verifiche nei confronti dell'aggiudicatario della presenza dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 10, comma 1 quater, della citata legge quadro ed alle ulteriori verifiche preordinate alla sottoscrizione del verbale di cui all'art. 71 del suddetto regolamento.